

Ringraziamo per il contributo  
che ha reso possibile  
la pubblicazione di questo libro:

Comune di Minusio  
Fondazione Oertli, Zurigo  
Fondazione Silvio Leoni, Riazzino  
Società Dante Alighieri, Locarno  
Società Dante Alighieri, San Gallo  
Fondazione Ticino Nostro, Lugano  
Pro Ticino

# Sentieri di carta

Omaggio a  
Renato Martinoni

a cura di  
Pietro Gibellini e Paolo Parachini

**SalvioniEdizioni**

## **Diritti Umani: tra profitto e responsabilità sociale delle imprese**

### **Introduzione**

*Oportet ut scandala eveniant.* Questa regola vale anche per la promozione del rispetto dei diritti umani che mi ha accomunato anche con Renato Martinoni, a partire dal 1985, da quando iniziai come docente all'Università di San Gallo.

Proprio in omaggio di un insegnamento, come quello di Renato Martinoni, sempre attento al proprio contesto umano, storico, giuridico e sociale, appare indispensabile un censimento, forzatamente sommario, dei principali prossimi appuntamenti legislativi riguardanti il rispetto dei Diritti Umani nel nostro Paese: la revisione totale del diritto sulla società anonima e le iniziative popolari sulla responsabilità delle imprese multinazionali e sulla priorità del giudice svizzero sul giudice straniero.

### **I. Imprese e Diritti Umani: casistica svizzera di diritto civile e penale**

Forse stupirà, ma gradevolmente, i cultori di letteratura italiana stretti attorno al prof. Martinoni, scoprire che anche i giuristi, tuttora, si abbeverano ai principi della cultura classica: *ex facto oritur ius*, è dall'analisi dei fatti che scaturisce la soluzione giuridica; *da mihi factum, dabo tibi ius*, presentami l'analisi dei fatti e ti dirò qual è la soluzione giuridica. Appartenendo anch'io alla schiera dei giuristi cosiddetti "fattisti", ritengo pedagogicamente più efficace accompagnare il profano nella selva giuridica, partendo dai fatti.

### A. Casistica di diritto penale

a) *Pro multis*: nel maggio 1990 viene bloccata una fornitura di parti di materiale bellico a Francoforte e a Berna, inviata dalla società Von Roll a favore dell'Iraq. Il Tribunale federale svizzero confermò la sentenza di condanna del responsabile della Von Roll, capo del servizio giuridico, per violazione, per negligenza, della legge federale sul materiale da guerra<sup>1</sup>. Secondo i Principi Direttori delle Nazioni Unite la fornitura di armi a un paese in guerra contribuisce ad incidere negativamente sui Diritti Umani. Pertanto, si raccomanda alle aziende di rinunciare a questo tipo di fornitura, anche interrompendo una relazione contrattuale<sup>2</sup>.

b) Nel settembre 2005, un dirigente sindacale impiegato in una filiale di Nestlé, in Colombia, venne assassinato nel corso di un conflitto legato alle condizioni di lavoro. Alcuni responsabili di un gruppo paramilitare verranno condannati dai tribunali penali colombiani. Nel marzo 2012, la vedova del dirigente sindacale presentò denuncia penale in Svizzera contro i dirigenti di Nestlé. Il Tribunale federale svizzero confermò la decisione di assoluzione, constatando il decorso del termine di prescrizione riguardo all'accusa di omicidio per negligenza e anche riguardo all'accusa di difetto organizzativo in base all'art. 102 del Codice penale svizzero, che prevede la responsabilità penale dell'impresa<sup>3</sup>. Tenendo conto delle regole minime internazionali, questo assassinio sembra direttamente connesso alle attività di un'impresa multinazionale a causa della relazione commerciale con la propria filiale che, secondo la vedova del dirigente sindacale, avrebbe contribuito all'assassinio accusando pubblicamente il dirigente sindacale di appartenere alla guerriglia. In queste circostanze le regole minime internazionali raccomandano all'impresa multinazionale di esercitare la propria influenza sulla propria filiale che è responsabile di

contribuire ad un'incidenza negativa<sup>4</sup>. Però, secondo la suddetta sentenza del Tribunale federale<sup>5</sup>, l'art. 102 del Codice penale svizzero non permette di esaminare la misura della diligenza ragionevole, poiché questa norma non ha per scopo di prevenire un'infrazione commessa da un'impresa<sup>6</sup>.

c) Il 10 marzo 2015 il Ministero pubblico della Confederazione svizzera decide di abbandonare l'accusa contro Argor SA ed il suo vicepresidente avviata per titolo di complicità nel saccheggio come metodo di guerra e per riciclaggio del provento di questo reato<sup>7</sup>. Venne accertato che l'oro raffinato da parte di Argor proveniva certamente da una zona di conflitto. Si trattava della frontiera tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda e che, per conseguenza, doveva essere considerato come frutto di saccheggio. Venne inoltre accertato che Argor aveva pertanto obiettivamente contribuito ai crimini di guerra perpetrati nella regione. Per contro, soggettivamente, Argor venne scagionata perché si era fidata delle dichiarazioni di un proprio cliente, secondo cui l'oro veniva importato dall'Uganda tramite un commerciante, la cui attività era legale e riconosciuta anche dallo Stato ugandese. Argor disponeva di un regolamento interno antiriciclaggio, che appunto prevedeva l'obbligo di procedere a chiarimenti speciali in caso di dubbio sull'origine dell'oro. In dottrina<sup>8</sup> ci si chiede se possa bastare, per l'esercizio del proprio potere d'influenza riguardo ad un cliente, fondarsi su una dichiarazione di origine riguardante la catena di approvvigionamento. I Principi Direttori dell'ONU non sarebbero abbastanza precisi al riguardo, mentre invece le Direttive dell'OCSE<sup>9</sup> del 2011 stabiliscono un obbligo esplicito di verifica. Pertanto, in un caso analogo, in futuro, la decisione delle autorità penali svizzere potrebbe anche essere diversa, qualora si tenesse conto delle suddette Direttive dell'OCSE.

## B. Casistica di diritto civile

a) Come nei casi di diritto penale descritti sopra, una lenta ma sicura evoluzione si sta delineando anche riguardo alle pretese di diritto civile tendenti al risarcimento del danno che sono fondate sull'art. 41 del Codice svizzero delle obbligazioni. Il 31 gennaio 2002, un'associazione che rappresentava gli interessi di cinque persone di origine tzigana, imprigionate in campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, rimproverava alla società IBM degli atti commessi fra il 1943 e il 1945 nell'ambito della sua sede di Ginevra. Il Tribunale federale, che inizialmente aveva giudicato soltanto sulla questione della competenza territoriale dei tribunali ginevrini<sup>10</sup>, riconobbe come verosimile che IBM avesse fornito un'assistenza tecnica ai suoi clienti nazisti allo scopo di elaborare la procedura ottimale per il censimento della popolazione tzigana fino al calcolo delle vittime all'interno dei campi di concentramento, giungendo anche a ritenere che IBM potesse aver commesso degli atti di complicità in genocidio. Il Tribunale federale respinse però la domanda di risarcimento, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione secondo il diritto penale svizzero e quindi anche secondo il diritto civile svizzero<sup>11</sup>. In un caso del genere i Principi Direttori delle Nazioni Unite prevedono che l'impresa debba adottare due misure: che cessi il suo contributo e che eserciti anche la sua influenza sulla propria filiale che commette la violazione, in applicazione del principio 26 dei suddetti Principi Direttori delle Nazioni Unite. L'ordinamento giuridico svizzero dovrebbe garantire che la prescrizione non possa più essere invocata allo scopo di bloccare simili domande di risarcimento<sup>12</sup>.

b) Mediante sentenza datata 3 gennaio 2017, il Tribunale commerciale di Zurigo respinse una domanda di risarcimento presentata da parte di un lavoratore del Bangladesh, e dei sindacati che ne difendevano gli interessi, inoltrata contro la FIFA affinché cessasse le attività

illecitamente lesive della personalità dei lavoratori migranti impiegati nella costruzione delle infrastrutture per la Coppa del Mondo del 2022 nel Qatar. Il Tribunale commerciale di Zurigo respinse la domanda ritenendo che non precisava sufficientemente le misure da prendersi da parte della FIFA<sup>13</sup>. Sarà invece attraverso un meccanismo non giudiziario, ossia quello della mediazione condotto da parte del cosiddetto Punto di contatto nazionale svizzero<sup>14</sup> presso il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), che la FIFA riconobbe la propria responsabilità, in applicazione dei Principi Direttori dell'OCSE allo scopo di esercitare la sua influenza su tutte le parti interessate (*stakeholder*) nel Qatar per migliorare la condizione dei lavoratori implicati nelle infrastrutture necessarie per la Coppa del Mondo<sup>15</sup>.

c) La responsabilità della società Glencore che ha sede a Zugo, avrebbe potuto essere invocata riguardo alla sentenza datata 9 giugno 2016 del Tribunale dello Zambia che condannò ad un risarcimento i responsabili di una miniera per un decesso, nel dicembre 2013, cagionato dall'emissione di diossido di zolfo. In casi del genere, i Principi Direttori dell'OCSE prevedono infatti che l'obbligo di sorveglianza incombe al consiglio di amministrazione della multinazionale affinché abbia a controllare in permanenza tutte le strutture, filiali e succursali, in Svizzera o all'estero che le appartengono. L'articolo al quale abbiamo abbondantemente attinto<sup>16</sup> elenca vicende analoghe legate ad altri paesi, tra le quali,

- a) la recente ammissione del Gruppo Lafarge-Holcim di aver contribuito al finanziamento di gruppi armati in Siria;
- b) Glencore viene accusata di attività che hanno contaminato le acque;
- c) Nestlé ha ammesso l'esistenza di lavori forzati in Thailandia nella sua catena di approvvigionamento dei frutti di mare;

d) è tuttora aperta la procedura negli USA contro Nestlé per rispondere dell'accusa di sfruttamento del lavoro minorile nelle sue piantagioni di cacao.

## II. L'iniziativa popolare sulla responsabilità delle multinazionali in caso di violazione dei Diritti Umani<sup>17</sup>

Siccome nel territorio svizzero hanno sede le società holding o comunque i centri decisionali di numerosi gruppi internazionali che operano nel territorio di altri paesi, le autorità giudiziarie svizzere, sia civili che penali, anche in futuro potranno essere confrontate con procedimenti simili a quelli elencati sopra. In questi casi, sicuramente le autorità giudiziarie svizzere terranno conto dei requisiti minimi internazionali, in particolare dei suddetti Principi delle Nazioni Unite e dell'OCSE. La dottrina riconosce che norme minime di diritto svizzero che possono precisare il livello di diligenza esigibile e le condizioni di responsabilità di un'impresa riguardanti il rispetto dei Diritti Umani, contribuirebbero alla sicurezza giuridica, che invece attualmente non è garantita. Si tratta di uno fra i numerosi obiettivi che si prefigge l'iniziativa popolare per le multinazionali responsabili<sup>18</sup>, di cui il Consiglio federale ha recentemente proposto la reiezione alle Camere federali<sup>19</sup>. La portata, le possibilità di applicazione ed il relativo contesto vengono esaminati dal punto di vista giuridico nei nove articoli pubblicati nel numero monografico della Rivista AJP/PJA intitolato "Unternehmen und Menschenrechte"<sup>20</sup>. L'originalità dell'iniziativa costituzionale è rappresentata dall'ampiezza del novero dei suoi destinatari, ossia non soltanto le imprese che hanno sede in Svizzera e le loro imprese controllate, giuridicamente o di fatto, fuori dalla Svizzera, bensì anche la catena delle imprese che ne sono dipendenti, in primo luogo i fornitori. In questo modo viene estesa la responsabilità dell'impresa svizzera

anche fuori dai confini svizzeri, fino a rendere responsabili le imprese con sede in Svizzera anche per l'attività delle imprese connesse alla loro cosiddetta catena di fornitura (*supply chain*). La responsabilità si estende al rispetto dei Diritti Umani, delle norme dei Patti Primo e Secondo delle Nazioni Unite sui diritti politici e sociali, alle condizioni di lavoro e agli standard di protezione dell'ambiente. In concreto, se l'impresa con sede in Svizzera constata che una delle imprese direttamente o indirettamente dipendenti all'estero non rispetta le norme suddette, deve interrompere le relazioni d'affari. In caso di violazione delle norme suddette, l'impresa è tenuta al risarcimento del danno alle persone danneggiate, nella misura in cui non riesca a dimostrare di avere adottato tutte le necessarie misure di diligenza per prevenire queste violazioni.

## III. Responsabilità sociale dell'impresa: obbligo legale o autodisciplina?

### A. Profitto e impatto sociale

Quanta strada, quanti libri, quanti articoli, quanti interventi parlamentari e convegni e riflessioni e definizioni e tendenze diverse dietro la bandiera della responsabilità sociale dell'impresa (RSI, acronimo inglese corrente: CSR)<sup>21</sup>. E allora lasciatemi semplificare al massimo: l'imprenditore, attraverso la sua società, il suo gruppo di imprese, nazionale o multinazionale, gli azionisti, possono e/o devono perseguire esclusivamente il massimo profitto? Oppure devono e/o possono tenere conto dell'impatto che l'attività della propria impresa genera nei confronti delle persone coinvolte direttamente, anzitutto i dipendenti, i fornitori, i clienti, oppure anche indirettamente, anzitutto l'ambiente e la cultura della legalità? Oggi, fra gli *stakeholder* (portatori di interesse,

*parties prenantes*) vengono inclusi anche i legislatori e i regolatori, ossia le autorità che hanno competenza per emanare norme riguardanti il settore di attività di una determinata azienda, ma anche i gruppi di pressione, l'opinione pubblica, i media, la comunità circostante, i concorrenti, i potenziali dipendenti e investitori, i partner. Sempre semplificando: *shareholder value* oppure *stakeholder value*? A ben vedere anche gli azionisti rientrano fra gli *stakeholder*, insieme alle banche e ad altri eventuali finanziatori. Il termine di *stakeholder*, purtroppo in italiano è malamente traducibile, con termini quali "portatori o prenditori di interessi", che riflettono impropriamente il significato di questa parola così importante in questo ambito. Attualmente, dopo mille discussioni, si è passati dalla contrapposizione alla ricerca di soluzioni intermedie, accomunandosi nella regola secondo cui, perlomeno, l'attività di un'impresa debba essere sostenibile nel tempo, in modo da ridurre l'impatto negativo delle proprie attività sul proprio contesto sociale. Ciò comporta la protezione dell'ambiente con tutte le sue risorse, compreso anzitutto il rispetto della persona, garantendo l'equilibrio di un ecosistema umano, i cui tre pilastri fondamentali sono costituiti dall'economia, dalla società e dall'ambiente. La base legale vigente è molto semplice: si tratta dell'art. 717 cpv. 1 del Codice federale svizzero delle obbligazioni, secondo cui:

*"Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società".*

Secondo la dottrina dominante, gli interessi della società sono costituiti dal valore della società e dal raggiungimento del profitto. Nella concretizzazione di questi interessi a corta, media e lunga scadenza, i membri del consiglio di amministrazione godono di grande libertà di apprezzamento, che non è regolata giuridicamente e che non può nemmeno dare luogo a pretese da farsi valere davanti all'autorità

giudiziaria. Nell'ambito di questo potere di apprezzamento, il consiglio di amministrazione può tener conto anche di principi di *corporate social responsibility* e anche dei cosiddetti principi di *good corporate citizenship*<sup>22</sup>, nella misura in cui comportano vantaggi dal punto di vista della gestione del rischio aziendale e reputazionale e a condizione che rientrino nel maggior valore da acquisire nei rapporti con il personale e con la clientela. Le attività di sponsorizzazione e specialmente il sussidio a carattere filantropico possono però essere considerate dagli azionisti come estranee alla salvaguardia degli interessi dell'impresa.

#### B. Norme internazionali

La "*magna carta*" è rappresentata dagli ormai famosi Principi Direttori relativi alle imprese e ai diritti umani emanati all'unanimità nel 2011 dal Consiglio dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite<sup>23</sup>.

I Principi Direttori si fondano su tre pilastri tendenti a migliorare il rispetto dei diritti umani, combinando regole imperative con regole non imperative. Il primo pilastro è rappresentato dalla responsabilità di protezione che incombe allo Stato, chiamato a proteggere i diritti umani contro le violazioni commesse anche da parte delle imprese. Il secondo pilastro si riferisce alle imprese, che hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani nell'ambito delle loro attività, anche valutando le conseguenze delle stesse rispetto ai diritti umani. Il terzo pilastro riguarda l'accesso alle vie di ricorso, di conciliazione e di riparazione, che devono essere messi a disposizione per le vittime delle violazioni dei diritti umani, in modo da poter ottenere riparazione grazie a procedure giudiziarie oppure extragiudiziarie. Trattandosi della regola riconosciuta prioritariamente a livello internazionale, anche l'OCSE ha poi deciso di completare i suoi Principi Direttori riguardanti le imprese multinazionali aggiungendovi un capitolo speciale consacrato proprio ai Diritti Umani. Ne sono seguite anche numerose Direttive da

parte dell'Unione Europea, finché numerosi paesi hanno introdotto norme legali riguardanti la responsabilità sociale delle imprese (RSI/CSR). A livello della Nazioni Unite è stato istituito il cosiddetto Global Compact che incoraggia le imprese di tutto il mondo per l'adozione di dieci Principi Guida, allo scopo di creare un quadro economico, sociale e ambientale idoneo a promuovere un'economia mondiale sana e sostenibile, che garantisca a tutti l'opportunità di dividerne i benefici. Anche questo progetto prevede l'adesione volontaria dei soggetti, siano essi imprese oppure *stakeholders*, ai suoi principi e alla loro applicazione. Al tempo stesso, non è esclusa la loro responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, benché si tratti di norme cosiddette di *soft law* poiché, contrariamente alla cosiddetta *hard law*, non hanno efficacia vincolante obbligatoria. La loro violazione non comporta però soltanto un disvalore reputazionale: infatti, anche le norme di *soft law* possono essere utilizzate come requisito minimo da parte dei tribunali nazionali, quando siano chiamati, in un caso concreto, a valutare se una determinata impresa abbia applicato in misura ragionevole la propria diligenza. Inoltre, agli inizi del 2011 è stata pubblicata la versione in lingua italiana della norma ISO 26000 intitolata "Guida alla responsabilità sociale". Questo elenco di requisiti minimi, costituisce il risultato di un lungo lavoro portato avanti per cinque anni da parte del cosiddetto ISO/TMB/WG Social Responsibility con un approccio cosiddetto *multi-stakeholder*, allo scopo di assistere le organizzazioni – indipendentemente dalle loro dimensioni – per contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile. Su un altro fronte, quale strumento anticorruzione, è stata lanciata la cosiddetta Extractive Industries Transparency Initiative, allo scopo di promuovere la trasparenza dei flussi delle entrate provenienti dalle industrie estrattive. Vi si aggiungono i cosiddetti Sustainable Development Goals (SDG) che costituiranno l'agenda ONU per il 2015-2030. Il programma completo congloba le norme

distribuite nelle otto principali Convenzioni internazionali dei diversi settori limitrofi, comprendenti, fra l'altro, quelle dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e per la Protezione dell'Infanzia.

### C. Iniziative in Svizzera

Il Consiglio federale svizzero ha adottato il 1° aprile 2015 una Presa di posizione, accompagnata da un cosiddetto piano di azione, seguendo quattro assi strategici:

- a) partecipare alla elaborazione delle condizioni quadro della CRS;
- b) sensibilizzare e sostenere le imprese svizzere per la messa in opera della CSR;
- c) incoraggiare la CSR nei paesi in via di sviluppo o in transizione;
- d) promuovere la trasparenza delle attività di CSR.

A livello svizzero ne seguì, nel dicembre 2016, un piano di azione nazionale per l'applicazione dei Principi Direttori delle Nazioni Unite, in base ai quali tutte le imprese devono assumere le proprie responsabilità sociali dovunque esse siano attive, sia in territorio svizzero come all'estero<sup>24</sup>. Nessuno di questi due strumenti governativi prevede norme giuridicamente coercitive<sup>25</sup>. Ci si fonda piuttosto sull'autodisciplina e sulla persuasione esercitata dal mercato, dall'opinione pubblica e dallo Stato.

Ancora una volta, i problemi nascono dalla globalizzazione dei mercati, che ha avvicinato sempre di più le imprese del mondo occidentale rispetto alle imprese di paesi in cui vigono situazioni politiche, sociali ed economiche completamente diverse. Da questo divario (cosiddetto "*regulatory arbitrage*") scaturisce costantemente il rischio di trarne profitto direttamente, accomodandosi alle situazioni esistenti in paesi svantaggiati<sup>26</sup>. Nella dottrina giuridica p. es. possono essere considerati come non problematici lo sfruttamento della

differenza di salari minimi e di altre posizioni quadro più favorevoli per il datore di lavoro come pure di valori minimi di emissioni ambientali pregiudizievoli. Per contro, ovviamente, il lavoro minorile come pure carenze causali per gravi disastri ambientali vengono considerati come eticamente inaccettabili<sup>27</sup>. Bisogna qui forse precisare che la inaccettabilità non è tanto di carattere etico quanto, frequentemente, dovuta al fatto che simili comportamenti sono vietati e talvolta anche punibili penalmente.

Nei casi concreti riguardanti la Svizzera descritti nel primo capitolo, si rilevano alcune lacune rispetto al diritto vigente. Pertanto, sul piano del diritto penale, non si esclude una revisione dell'art. 102 del Codice penale svizzero che prevede la responsabilità penale delle imprese. Ma è specialmente nell'ambito della revisione del diritto sulla società anonima che potrebbero intervenire modifiche riguardanti i doveri del consiglio di amministrazione. Infatti, fino ad oggi, la dottrina maggioritaria, come pure la giurisprudenza del Tribunale federale, da un lato hanno rifiutato la teoria del perseguimento degli interessi esclusivi dell'azionista ma, in applicazione dell'art. 717 del Codice delle obbligazioni, "la parola d'ordine rimane il profitto finanziario a lungo termine"<sup>28</sup>. Gli interessi degli stakeholders sono presi in considerazione, ma esclusivamente nella misura in cui ciò contribuisca al profitto a lungo termine dell'impresa nell'interesse degli azionisti. Secondo Forstmoser il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese deve fondarsi su una concretizzazione legale che sia applicabile però a tutte le forme di impresa e non soltanto alle società anonime e alle società commerciali<sup>29</sup>. Nel volume fondamentale di Neri-Castracane<sup>30</sup>, si elencano le numerose proposte di modifica sia del Codice civile che del Codice delle obbligazioni e del Codice penale. Ma si propongono modifiche anche a livello della cosiddetta *soft law*, ossia delle norme non obbligatorie di cui in Svizzera il principale testo di riferimento è

costituito dal cosiddetto Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise, 2007/2014, nonché dalle Corporate Governance Directive della Six Swiss Exchange del 1° settembre 2014<sup>31</sup>.

#### D. La revisione totale del diritto sulla società anonima

Il 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere il Messaggio per la revisione del diritto sulla società anonima, presentando il progetto di revisione di numerose norme del Codice delle obbligazioni. Si tratta di una revisione mammut, comprensiva di sollecitazioni politiche ed economiche di svariata natura, per cui si trascina praticamente da quasi vent'anni. Ci si può attendere pertanto che i dibattiti parlamentari richiederanno al minimo due o tre anni<sup>32</sup>. I primi impulsi riguardanti l'inserimento nell'ambito di questa imponente revisione di norme riguardanti la *Corporate Social Responsibility* provenivano dal dibattito in Germania riguardante le cosiddette "cavallette", ossia quei fondi di *private equity* e quei fondi *hedge* che conducevano la loro attività imprenditoriale comperando e ristrutturando aziende, mettendo in pericolo posti di lavoro in un modo socialmente irresponsabile ed ispirato esclusivamente al massimo profitto. Nel suo Messaggio, il Consiglio federale si limitò a sostenere che non esistevano dati sufficienti riguardanti disastri finanziari dovuti ad un eccessivo appetito di guadagno, addebitando la causa dei fallimenti piuttosto alla debolezza gestionale da parte dei dirigenti. Trattasi, a nostro avviso, di un'affermazione che non tiene conto della realtà giudiziaria penale e della casistica indagata da parte della FINMA, dalla quale invece risultano gravi disastri finanziari dovuti proprio ad una eccessiva sete di guadagno. Basti pensare al comportamento di tutte quelle banche svizzere che complessivamente hanno dovuto indennizzare il Fisco USA, per circa sei/sette miliardi di dollari a causa del loro comportamento in violazione non tanto di norme etiche bensì di norme legali vigenti in un altro paese. Né si dimentichi che,



sempre più in questo ambito, addirittura UBS rischiò il fallimento e che alcune banche svizzere effettivamente fallirono, né si può dimenticare il ruolo e il contributo di alcune banche svizzere, assieme a banche di molti altri paesi, nel disastro finanziario dei mutui ipotecari *subprime* che è stato all'origine della crisi economica del 2008, di cui ancora molti paesi e migliaia di persone continuano a soffrire. In realtà, questa constatazione del Consiglio federale svizzero ignora completamente che si diffondono sempre di più azionisti delle società quotate in borsa che sono interessati essenzialmente ad un rapido guadagno, spesso realizzato proprio a spese dei dipendenti delle aziende che vengono poi licenziati, in pregiudizio della capacità di innovazione delle imprese e, quindi, conseguentemente, in pregiudizio del successo duraturo dell'impresa medesima. Vi si aggiungono poi anche investitori a lunga scadenza, i quali però appartengono a regimi politici nei quali la libertà di commercio è sconosciuta, primo fra tutti il regime dittatoriale della Cina, che acquista il sapere occidentale, in visioni di decenni o di secoli e non in visioni trimestrali come le nostre, che non verranno mai più rimesse nel libero mercato. Si obietta che anche le imprese svizzere possono comperare imprese straniere, dimenticando però che questi paesi, la Cina in primis, non rispettano per nulla il principio della reciprocità<sup>33</sup>.

Ecco pertanto che, purtroppo, nel progetto del Consiglio federale non è prevista nessuna modifica riguardo agli obblighi del consiglio di amministrazione relativamente alla responsabilità sociale dell'impresa. Il relativo art. 717 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni rimarrà invariato. L'art. 716a cifra 5 del CO conterrà l'affermazione, peraltro pleonastica, secondo cui il consiglio di amministrazione deve applicare il diritto vigente, ciò che esclude le norme etiche riguardanti i diritti umani, quelle per la protezione dell'ambiente e tutte le norme non vincolanti che appartengono all'ampia categoria denominata *soft law*. L'unica novità è rappresentata dall'obbligo delle imprese attive nel settore delle materie

prime di pubblicare in un rapporto annuale tutti i pagamenti a favore di entità statali superiori a centomila franchi all'anno. Se si tratta di una norma tendente ad evitare la corruzione delle imprese, sembra alquanto superflua, dal momento che la corruzione di funzionari stranieri è già punibile dal 1° maggio 2000 secondo l'art. 322septies del Codice penale svizzero. È facile prevedere un dibattito parlamentare molto acceso di fronte a queste proposte del Consiglio federale che non tengono conto degli enormi progressi nel settore della RSI/CSR, non soltanto a livello internazionale ma anche a livello di altri Stati.

#### IV. Diritti Umani nell'ordinamento giuridico svizzero

##### A. Supremazia del diritto internazionale

La Costituzione federale (artt. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4, 194 cpv. 2) colloca al vertice delle norme svizzere le cosiddette regole cogenti del diritto internazionale<sup>34</sup>. Fra queste regole cogenti<sup>35</sup> rientrano tutte le norme che prevedono il rispetto dei diritti individuali e che ne puniscono la violazione. Si tratta in particolare delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, come pure delle norme che puniscono i reati cosiddetti contro l'umanità, come il genocidio, la tortura e simili. Poiché la Svizzera ha aderito alla Convenzione di Vienna sul diritto che disciplina i trattati internazionali, deve rispettare il primato del diritto internazionale sul diritto nazionale poiché è previsto agli artt. 26 e 27 della Convenzione di Vienna.

L'art. 190 della Costituzione federale prevede che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per tutte le altre autorità svizzere, che sono tenute ad applicare il diritto,

siano esse amministrative oppure giudiziarie. In caso di conflitto fra le norme di diritto internazionale con una disposizione di un'Ordinanza della Confederazione emanata dall'Assemblea federale, dal Consiglio federale oppure da un Dipartimento o da un ufficio, prevale il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 della Costituzione federale). Altrettanto vale per il diritto cantonale in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale: infatti, quando entrano in vigore le norme dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, le stesse diventano parte dell'ordinamento giuridico svizzero di livello federale e prevalgono pertanto anche sul diritto cantonale (in base alla regola prevista appunto dall'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale) secondo cui *"il diritto federale prevale su quello cantonale contrario"*.

In applicazione di tutte le norme costituzionali suddette, il Tribunale federale riconosce il primato del diritto internazionale sul diritto interno svizzero. A titolo eccezionale, quando l'Assemblea abbia deliberatamente adottato una legge contraria al diritto internazionale vigente, ad essere applicabile è questa legge posteriore<sup>36</sup>. Questa giurisprudenza eccezionale conosce però a sua volta un'eccezione, nel senso che tutti i Diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, prevalgono tuttavia sistematicamente sulle leggi federali<sup>37</sup>. Poiché la Svizzera ha aderito alla CEDU, la Svizzera si è impegnata ad adottare, in seguito alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (quella di Strasburgo e non quella di Bruxelles, come spesso si confonde nei dibattiti popolari), tutte le misure individuali e generali necessarie per evitare ogni futura violazione della Convenzione, se necessario anche modificando il diritto interno svizzero vigente<sup>38</sup>. È stato solamente negli ultimi anni che i conflitti fra le norme di diritto costituzionale svizzero e le norme di diritto internazionale sono stati esaminati, a causa del contenuto di alcune iniziative popolari, come p. es. l'iniziativa cosiddetta

"contro l'edificazione di minareti". Le norme di diritto costituzionale dovute all'approvazione di iniziative popolari non sono immediatamente esecutive, ma necessitano di una legge federale di attuazione. È pertanto nell'ambito dell'elaborazione di queste leggi di attuazione e di esecuzione che l'Assemblea federale deve tenere conto delle norme di diritto internazionale, come è avvenuto, tra l'altro, per la legge di attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 della Costituzione federale, relativo all'espulsione di criminali stranieri, come pure per la legge di attuazione concernente il nuovo art. 121a della Costituzione federale per la regolazione dell'immigrazione, che ha dovuto tenere conto dell'Accordo fra la Svizzera e l'Unione Europea del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio federale ha avuto modo di approfondire tutte queste problematiche anche recentemente, in particolare mediante il Rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, intitolato "Diritto internazionale/diritto nazionale" nonché il cosiddetto "Rapporto complementare del 30 marzo 2011 del Consiglio federale al Rapporto 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale".

Questi argomenti vennero ancora approfonditi mediante rapporto del Consiglio federale del 12 giugno 2015 sul postulato federale N. 13.3805 intitolato "Rapporto chiaro tra diritto internazionale e nazionale", nonché sulla mozione federale N. 15.3557 intitolata "Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale".

*B. L'iniziativa popolare dell'UDC denominata "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri" (cosiddetta "Iniziativa per l'autodeterminazione")<sup>39</sup>*

Mediante decisione del 6 settembre 2016 la Cancelleria federale aveva constatato che l'iniziativa suddetta, avendo raccolto 116'428 firme valide, era da considerarsi riuscita.

Il Consiglio federale si è pronunciato riguardo all'iniziativa suddetta mediante il proprio Messaggio N. 17.046 del 5 luglio 2017, concludendo di sottoporre il testo dell'iniziativa al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

Ora, l'Assemblea federale dovrà decidere in merito alla raccomandazione di voto, con la possibilità di pronunciarsi a favore di un controprogetto o di un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa. Sul piano formale, l'iniziativa per l'autodeterminazione intende modificare la Costituzione federale completando gli artt. 5 e 190 e aggiungendo un nuovo art. 56a. Una disposizione transitoria prevede che le nuove disposizioni costituzionali, se fossero approvate dal Popolo e dai Cantoni, si applichino a tutti gli obblighi vigenti di diritto internazionale della Confederazione e dei Cantoni. Dal punto di vista del contenuto, l'iniziativa popolare intende consacrare il primato generale della Costituzione federale rispetto al diritto internazionale, salvo le cosiddette disposizioni cogenti del diritto internazionale. Pertanto, nel caso di conflitto fra norme di diritto internazionale e norme federali svizzere, si dovrebbero avviare nuovi negoziati con i paesi che hanno aderito ad un determinato trattato internazionale. Qualora questi negoziati dovessero fallire, allora la Confederazione dovrebbe denunciare il relativo trattato internazionale. Inoltre, secondo l'iniziativa per l'autodeterminazione, in futuro sarebbero determinanti per il Tribunale federale e per tutte le altre autorità svizzere incaricate dell'applicazione del diritto, esclusivamente quei trattati internazionali il cui decreto di approvazione fosse stato assoggettato a referendum.

Poiché questo contributo intende presentare soltanto una panoramica generale delle discussioni attuali ed imminenti riguardanti lo stato e la tutela dei diritti individuali dell'ordinamento giuridico svizzero, non è possibile esaminare in questa sede tutti gli aspetti favorevoli e contrari, che già hanno impegnato il Consiglio federale nel

suo Messaggio del 5 luglio 2017 per ben cinquanta pagine. Ci limitiamo quindi a riprodurre alcuni passaggi del Compendio del suddetto Messaggio con motivazione della sua raccomandazione di respingere l'iniziativa sull'autodeterminazione:

- a) anzitutto, la partecipazione della democrazia diretta alla conclusione dei trattati internazionali è garantita, inoltre, assumendo obblighi internazionali non si limita la sovranità nazionale bensì la si esercita;
- b) la regola del primato del diritto svizzero comporta la necessità di denunciare trattati internazionali in tutti i casi, rendendo quindi impossibili quelle soluzioni pragmatiche tipiche del diritto svizzero;
- c) l'autorizzazione a violare i trattati prevista dall'iniziativa sull'autodeterminazione, indebolirebbe la posizione negoziale della Svizzera, aumentando il rischio che la Svizzera ne dovrebbe sopportare le conseguenze, come p. es. la sospensione o la denuncia del trattato ad opera di un'altra parte contraente, ritorsioni, rappresaglie e simili.

In poche parole: la Svizzera ratificherà accordi internazionali che però si riserva di non rispettare. Diventeremo un Paese inaffidabile perché non mantiene le promesse. Ne soffriranno tutti, cittadine e cittadini, grazie al disfattismo dell'UDC.

### Prospettive

Le prospettive storiche si giudicano sui lunghi periodi, più lunghi di una generazione. Guardiamoli. Il genocidio accompagna la storia

dell'Umanità: popoli e tribù spazzati via o deportati dalle armate, romane, mongole, spagnole, su, su, fino ai Trails of Tears nordamericani, bolscevismo, nazismo, Armenia, Cecenia e, oggi, Tibetani, Uiguri, Curdi, Jazidi, Rohingya. Business vs. Human Rights, si intitolava un Convegno dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dove ricordavo che, anche in Svizzera, i Diritti Umani sono bersagliati da quello stesso affarismo, ammantatosi di falso patriottismo, che ha già spinto tanti popoli alla guerra.

## Note

- <sup>1</sup> Sentenza del Tribunale federale 122 IV 103, pubblicata anche nel Journal des Tribunaux 1997 IV 124.
- <sup>2</sup> Consiglio dei diritti dell'uomo, Principi Direttori relativi alle imprese dei diritti dell'uomo: messa in opera del quadro di riferimento "proteggere, rispettare e riparare" delle Nazioni Unite, 21 marzo 2011, A/HRC/17/31, Principio n. 19.
- <sup>3</sup> Sentenza del Tribunale federale 6B\_7/2014 del 21 luglio 2014; Peter FORSTMOSER, *Schutz der Menschenrechte: eine Pflicht für multinationale Unternehmen?* in: Angela CAVALLO et al. (Hrsg.), *Liber Amicorum Andreas Donatsch*, Zürich, 2012, 704-706.
- <sup>4</sup> Nicolas BUENO, *La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme*, in: AJP/PJA 8/2017, pag. 1021.
- <sup>5</sup> Cfr. STF 6B\_7/2014 del 21 luglio 2014, consid. 3.4.3.
- <sup>6</sup> Sulla diversa tendenza emergente riguardo alle misure necessarie per prevenire la corruzione internazionale cfr. Nicolas BUENO, *Swiss multinational enterprises and transnational corruption: management matter*, in: RSDA 2017, 199 ss.

- <sup>7</sup> Decreto di abbandono nel caso SV 13.1374MUA datato 10 marzo 2015. Cfr. anche TRIAL, *Classement de l'affaire Argor: la décision du Ministère Public est un encouragement à la politique de l'autruche*, Communiqué de presse du 2 juin 2015.
- <sup>8</sup> Cfr. Nicolas BUENO, op. cit., pag. 1022; Sylvain SAVOLAINEN/Gérald PACHOUD, *La responsabilité civile de l'entreprise en cas d'atteinte aux droits de l'Homme*, «Revue de l'Avocat», 11/12, 2017, pag. 489 ss.
- <sup>9</sup> OCSE, *Direttive riguardanti il dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto oppure ad alto rischio*, terza edizione, 2016.
- <sup>10</sup> DTF 131 III 153; Ivo SCHWANDER, *Internationale Zuständigkeit und andere Verfahrensfragen: Besprechung des Bundesgerichtsentscheids vom 22. Dezember 2004*, RSDIE 2006, 524 ss.
- <sup>11</sup> DTF 132 III 661, consid. 4.2.
- <sup>12</sup> Gwynne SKINNER / Robert MCCORQUOLE / Olivier DE SCHUTTER, *Le troisième pilier: accès à la justice dans le cadre des atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises multinationales*, Bruxelles 2013, 51.
- <sup>13</sup> Handelsgericht Zürich, HG160261-O, 3.1.2017.

<sup>14</sup> National Contact Point (NCP) for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises; Point de Contact National (PCN); Nationaler Kontaktpunkt (NKP), www.seco.admin.ch/nkp.

<sup>15</sup> SECO, National Contact Point, Final Statement, Specific Instance regarding the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) submitted by the Building and Wood Workers' International (BWI), 2.5.2017, 4.

<sup>16</sup> Nicolas BUENO, op. cit., pag. 1015 ss.

<sup>17</sup> Georg GEISSER, *Die Konzernverantwortungsinitiative*, in AJP/PJA 8/2017, pag. 943 ss.; Lukas Handschin, *Konzernverantwortungsinitiative: Gesellschaftsrechtliche Aspekte*, in: AJP/PJA 8/2017, pag. 998 ss.; Critico: Andreas BOHRER, *Haftung schweizerischer Unternehmen für Menschenverletzungen im Ausland?*, GesKR 2017, pag. 323 ss.

<sup>18</sup> Initiative pour des multinationales responsables, *Konzernverantwortungsinitiative*, che propone l'inserimento nella Costituzione dell'art. 101a, del tenore seguente:

"1 La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.

2 La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:

a. le imprese sono tenute a rispettare anche all'estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un'impresa ne controlla un'altra; il controllo può risultare di fatto anche dall'esercizio di un potere economico;

b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull'ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello

internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d'affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l'obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;

c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell'esercizio delle loro incombenze d'affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a-c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato".

<sup>19</sup> Messaggio N.17.060 datato 15 settembre 2017.

<sup>20</sup> AJP/PJA 8/2017, pagg. 927-1023.

<sup>21</sup> Il concetto è meglio noto con il termine in inglese di Corporate Social Responsibility (CSR).

<sup>22</sup> Secondo questo concetto si sostiene che l'attività dell'impresa deve esercitare un'influenza positiva nei confronti della società in generale e, specialmente, nei confronti di gruppi particolarmente vulnerabili, allo scopo di migliorare le condizioni di vita di queste persone, anche se non partecipano direttamente all'attività di una determinata impresa. Ciò presuppone un comportamento attivo da parte di un'impresa a favore di persone che, appunto, si trovano al di fuori dell'impresa medesima. Riguardo all'evoluzione storica dell'approccio cosiddetto "stakeholder value" cfr. Nicolas HERVÉ-CAUSSE, *Les états, les sociétés privées et la CSR*, in: Schweizer Treu-

hand 2016, pag. 511 ss.; Karin MÜLLER, *Corporate Social Responsibility: Politisches Engagement von Unternehmen*, RDS/ZSR, Beiheft 54, 2017, pagg. 1, 19 ss.; Global Compact Network Germany, Deutsches Institut für Menschenrechte, *Respecting Human Rights, An Introductory Guide for Business*, 2013.

<sup>23</sup> Questi principi vennero denominati "Ruggie Principles", con riferimento a John Ruggie, quale rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni dei diritti umani, delle società multinazionali e altre imprese.

<sup>24</sup> A scopo di comparazione cfr. il Rapporto del Ministero Italiano del Lavoro e del Ministero Italiano dello Sviluppo Economico, intitolato "Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa", 2012-2014.

<sup>25</sup> Christine KAUFMANN, *La responsabilité sociétale des entreprises perçue grâce à l'ONU*, in: "La vie économique", 7/2017, pag. 9. Trattasi di un numero monografico della Rivista "La vie économique", pubblicata dal Segretariato di Stato dell'Economia (SECO), sotto il titolo *Gestion responsable des entreprises: implications réelles ou simple affaire d'image*.

<sup>26</sup> Cfr. la Presa di posizione CSR del Consiglio federale del 1° aprile 2015, capitolo 1.2 in fine:

*«Dans les pays et les régions où l'activité des entreprises ne peut pas s'appuyer sur un cadre légal développé ou dans lesquels les lois en vigueur ne sont pas ou ne sont que partiellement appliquées (p. ex. en raison des carences du gouvernement ou dans les zones de conflit), la RSE revêt une importance particulière. Dans de telles situations, la RSE signifie que les entreprises n'exploitent pas les vides juridiques ou les défauts de gouvernance existants, mais qu'elles appliquent les normes de comportement internationalement reconnues».*

<sup>27</sup> Urs SCHENKER, *Corporate Social Responsibility*, SZW/RSDA 5/2017, nota 66; UNICEF, *Children Are Everyone's Business: Workbook 2.0, A guide for integrating children's rights into policies, Impact assessments and sustainability reporting*, August 2014; UNICEF, *Mo-Cria: Guide to using the child rights*

impact self-assessment tool for mobile operators, January 2016; UNICEF SVIZZERA, *Bambini in schiavitù. Derubati, scherniti, maltrattati*; Consiglio federale, *L'engagement de la Confédération contre le travail des enfants*, Rapport du Conseil fédéral, Berna, 25.1.2017. Per il settore delle pietre preziose e della gioielleria cfr. pro multis Yolande KYNGDON-MCKAY/Estelle LEVIN-NALLY, *Better Business in the Jewellery Sector: Supply Chain Transparency*, March 1, 2018; Human Rights Watch Report, *Behind the Shine. A Call to Action for the Jewelry Industry*, Hidden Cost of Jewelry, 8 February, 2018 dal contenuto parzialmente contestato da parte del Responsible Jewelry Council (RJC).

<sup>28</sup> Giulia NERI-CASTRACANE, *Les règles de gouvernance d'entreprises comme moyens de promotion de la responsabilité sociale de l'entreprise, réflexions, sur le droit suisse dans une perspective internationale*, tesi presentata all'Università di Ginevra, 2016, Ginevra, che può essere considerata come l'inventario più completo finora elaborato nella dottrina svizzera.

<sup>29</sup> Peter FORSTMOSER, *Corporate Social Responsibility, eine (neue) Rechtspflicht für Publikumsgesellschaften*, in: WALDBURGER/SESTER/PETER/BAER (Hrsg.), *Law & Economics*, Festschrift Peter Nobel, Zürich, 2015, pagg. 174-175.

<sup>30</sup> Op. cit., pag. 417 ss.; Ma vi si possono aggiungere anche incentivi di carattere fiscale, cfr. Simone SALLUSTRO, *Un premio fiscale per aziende virtuose, Un primo contributo per il contesto ticinese*, SUPSI, gennaio 2018, pag. 27 segg. D'altra parte, la legislazione del Canton Vaud prevede di favorire, da parte delle Casse pensioni, gli investimenti nelle aziende che praticano uno sviluppo sostenibile. In Ticino, presso il Centro di Studi bancari di Lugano-Vezia, da oltre un anno è operativo un "Tavolo di lavoro sulla Responsabilità Sociale delle Imprese", cui partecipano il Dipartimento Cantonale delle Finanze, Camera di Commercio, AITI, ABT, SUPSI: potrebbero scaturirne proposte concrete in queste direzioni. Cfr. inoltre Davide CERUTTI/Veronica FRIGERIO, *Le développement durable - notion juridique aux contours*

*multiples - à l'épreuve de l'épistémologie*, RDS/ZSR, Band 136, 2017, pag. 449 ss.

<sup>31</sup> Lo stato attuale delle norme vigenti, sia obbligatorie che non obbligatorie, viene sintetizzato anche nel relativo capitolo di Adrian TAGMAN, pubblicato nel volume di diritto comparato edito da Lukas HECKENDORN URSCHELER/Johanna FOURNIER, intitolato *Regulating Human Rights, Due Diligence for Corporations*, Genève, 2017, pag. 157 ss., nonché nell'articolo di Christine KAUFMANN e coautori, intitolato *Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz, eine Bestandsaufnahme im Bereich Menschenrechte und Wirtschaft, Studie des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte* (SKMR).

<sup>32</sup> Hans Caspar VON DER CRONE/Luca ANGMANN, *Kernfragen der Aktienrechtsrevision*, SZW/RSDA 1/2017, pagg. 3-24; idem *Vorschläge zur Aktienrechtsrevision*, SZW/RSDA 5/2017, pag. 607 ss.

<sup>33</sup> Andreas BINDER, *Weshalb sehen wir tatenlos zu, wie pflichtenlose Investoren unseren Wirtschaft attackieren?*, in: GesKR 3/2017, pag. 265; European Commission High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), *Final Report*, February 2018; si vedano inoltre le newsletter di Swiss Sustainable Finance.

<sup>34</sup> Altrettanto prevede l'art. 53 della Convenzione di Vienna che disciplina il diritto applicabile ai trattati internazionali.

<sup>35</sup> La definizione di queste norme di diritto assolutamente imperativo è prevista dall'art. 53 secondo periodo della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; un elenco delle garanzie e dei diritti che hanno carattere di diritto cogente (*ius cogens*) è contenuto nel Messaggio del Consiglio federale riguardante l'iniziativa per l'attuazione.

<sup>36</sup> Si tratta della cosiddetta "giurisprudenza Schubert", fondata sulla sentenza del Tribunale federale 99 Ib 39.

<sup>37</sup> Si tratta della cosiddetta "giurisprudenza PKK" che è fondata sulla sentenza del Tribunale federale 125 II 417.

<sup>38</sup> Sentenza del Tribunale federale 139 I 16, consid. 5.2.3.

<sup>39</sup> Selbstbestimmungsinitiative.